



Comune di Lucoli
Provincia di L'Aquila
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE A
TITOLO ONEROSO DEI TERRENI DEMANIALI DA DESTINARE A
PASCOLO OVINO
"LOTTO 0"

VISTO il R.D. 2440/1923;

VISTO il R.D. 827/1924;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 applicato alla presente procedura solo per le parti espressamente richiamate;

SI RENDE NOTO

che in attuazione della determinazione n. 100 del 28/04/2023, il Comune di Lucoli intende procedere alla concessione in uso a terzi, a titolo oneroso, per la stagione pascoliva 2023/2024 – fermo restando il rispetto dei periodi pascolivi indicati all'art. 1 del presente bando – le superfici con le caratteristiche di seguito indicate:

Estensione (ettari)*	Carico Massimo Ovini ¹	Prezzo a Base d'Asta
6448,11	0,1 - 0,8	€ 393.334,72

*corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato D denominato:

"Lotti pascolivi 2023-2024 – LOTTO 0".

DESCRIZIONE DEI LOTTI PASCOLIVI

I lotti sopra indicati, oggetto di concessione, sono individuati tra quelli tra i terreni di natura civica ai sensi del Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio, come da elenco allegato.

Per tali superfici, l'aggiudicatario dovrà comunque consentire, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, l'abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali appartenenti ad aggiudicatari di altri lotti.

¹ Il carico massimo di ovini è stato determinato in base alle prescrizioni del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002.

1. DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Fermo restando che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritte nell'apposito contratto e capitolato, la durata della concessione è stabilita in **anni 1 (uno)** con **inizio dal 15 maggio 2023 e termine il 14 maggio 2024** fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei *“pascoli da affittare”*.

Più in particolare, a garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato dal 20 giugno 2022 al 15 novembre 2022, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. **L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014.** Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, **il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione**, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 20/2002 eventualmente contrastanti.

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per eventuali contributi comunitari, nazionali o regionali a cui il concessionario dovesse accedere.

Il canone di concessione posto a base d'asta è pari a € 393.334,72 (diconsi trecentonovantatremilatrecentotrentaquattro/72), annui

Sono ammesse solo offerte in aumento.

Per ogni e qualsiasi arredo dei fabbricati dati in concessione, non presenti al momento della consegna e non riportati nel verbale redatto in tale data, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese.

Il pascolo è destinato esclusivamente alla monticazione di bestiame ovino fatta eccezione per il pascolo in località “Campitello” destinato al pascolo bovino.

L'Ufficio comunale di Vigilanza - eventualmente assistito dai Carabinieri Forestali – effettuerà controlli, anche senza preavviso, per verificare il rispetto del numero massimo dei capi ammissibili al pascolo, il rispetto delle norme di polizia rurale, il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro. **Qualsiasi comportamento elusivo di tali controlli sarà segnalato alla Forza Pubblica.**

2. SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA E NORME DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli o associati che rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, iscritti alla Camera di Commercio, in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante.

Unitamente all'offerta economica per il bene in concessione, espressa in cifre e in lettere, il partecipante dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, compilando l'apposito modello allegato alla presente (***Allegato 3 - Dichiarazione***):

- a) di aver preso visione della documentazione di gara, degli schemi di contratto e di capitolato relativi alla concessione dei lotti, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;

- b) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- c) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei beni oggetto di concessione;
- d) di improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- e) che l'impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, nonché che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
- f) che l'impresa è in regola con le norme in materia di imposte, tasse e contributi;
- g) di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Lucoli;
- h) di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Lucoli;
- i) di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Lucoli;
- j) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
- k) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
- l) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato in associazione);
- m) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili.
- n) di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- o) di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;

A completamento dell'offerta andrà allegata, pena esclusione:

- **per imprese individuali:**
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità;
 - ii. visura camerale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 - iii. **"Dichiarazione"** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;
- **per imprese associate:**
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - ii. elenco delle singole imprese associate;
 - iii. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato), attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;

- iv. copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata (se l'associazione è già costituita al momento della domanda);
- v. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

- **per cooperative agricole:**

- i. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- ii. atto costitutivo della cooperativa ed elenco soci;
- iii. visura camerale della cooperativa, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- iv. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

- **per associazioni temporanee di scopo (ATS)**

- i. copia di un documento di identità in corso di validità del capofila;
- ii. copia di scrittura privata autenticata di costituzione dell'ATS (se l'associazione è già costituita al momento della domanda);
- iii. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato), attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- iv. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

L'amministrazione, prima dell'assegnazione, si riserva di controllare la veridicità di quanto auto dichiarato, inoltre compirà le dovute verifiche, così come da normativa vigente, in merito al casellario giudiziale, ai carichi pendenti, alla regolarità fiscale.

Inoltre, prima dell'assegnazione il Comune di Lucoli richiederà per ciascun beneficiario il certificato antimafia, ai sensi dell'art. 28 della legge 17/10/2017 n. 161.

Nei casi in cui a presentare l'offerta sia **un'associazione d'impresa** o **un'associazione temporanea di scopo (ATS)** non ancora costituite, esse possono presentare l'offerta ma in questa ipotesi, essa dovrà essere corredata da un atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale, sia dichiarato l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una società capo gruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il nome delle società capogruppo deve essere dichiarato nell'atto di impegno.

L'offerta degli operatori economici associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Alla presente procedura si applicano, in via analogica, i commi 9, 17 e 18 dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, pertanto:
 "9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

(...)

17. Salvo quanto previsto dall'[articolo 110, comma 6](#), in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'[articolo 80](#), ovvero nei casi previsti dalla [normativa antimafia](#), la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

(comma così modificato dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021)

18. Salvo quanto previsto dall'[articolo 110, comma 6](#), in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'[articolo 80](#), ovvero nei casi previsti dalla [normativa antimafia](#), il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. (comma così modificato dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021)

(i commi 17 e 18 sono da coordinare con l'[art. 95 del d.lgs. n. 159 del 2011](#))

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\), c\) ed e\)](#).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara."

L'istanza di concessione dovrà essere indirizzata a:

Comune di Lucoli, via Francesco Saverio Gualtieri, n. 10, fraz. Collimento, 67045 Lucoli (AQ) e dovrà **pervenire** al protocollo dell'ente **entro e non oltre le ore 12:00 del 11/05/2023**, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r., sia mediante diretta consegna a mano.

Il termine previsto entro cui le offerte dovranno pervenire al protocollo assume carattere perentorio, pertanto le offerte pervenute fuori termine saranno escluse dalla procedura di affidamento.

L'offerta, completa degli allegati, dovrà essere formulata utilizzando gli appositi modelli precompilati allegati alla presente (**Domanda di concessione; Dichiarazione; Offerta economica**) secondo le modalità di seguito specificate:

- 1) tutta la documentazione dovrà essere inserita in un plico, debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con firma e nastro adesivo sui medesimi lembi, riportante all'esterno, oltre al mittente e all'Ufficio destinatario, la dicitura "**offerta per la concessione dei lotti pascolivi LOTTO n. 0**".
- 2) All'interno del plico dovrà essere inserita:
 - a. **Domanda di concessione (Allegato 2)**, debitamente compilata in tutte le sue parti e controfirmata, **completa degli allegati in essa previsti**, come da modello allegato;

- b. **Dichiarazione (Allegato 3)** redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, debitamente compilata e controfirmata, come da modello allegato;
- c. **Busta chiusa contenente il modello "offerta economica" (Allegato 4)**, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con firma e nastro adesivo sui medesimi lembi, riportante all'esterno la dicitura "*offerta economica*".

L'Ente concedente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali, né tantomeno per ritardi o mancate consegne.

La Commissione giudicatrice, composta dal Responsabile dell'Area Tecnica, dal Responsabile Area Amministrativa e dal Responsabile dell'area Finanziaria, in seduta pubblica, in data **12/05/2023 ore 10.00**, valuterà i requisiti dei richiedenti, renderà noti gli esiti della valutazione e procederà all'apertura delle buste contenenti "*offerta economica*".

Le offerte presentate in difformità a quanto sopra disposto non saranno considerate valide e pertanto saranno escluse dalla procedura.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate secondo il criterio del massimo rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara pari € 393.334,72 (diconsi trecentonovantatremilatrecentotrentaquattro/72),

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di assegnarlo seguendo l'ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova procedura.

I partecipanti alla procedura, inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari, sono vincolati alla propria offerta per 90 (novanta) giorni a partire dalla data di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre lo diverrà per l'Amministrazione concedente solo a seguito di firma del contratto da parte del soggetto a ciò competente.

4. CONTRATTO

Esperiti i prescritti controlli, il concessionario sarà invitato, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, alla stipula del contratto/capitolato.

Ove nella data comunicata dall'Amministrazione, l'aggiudicatario non si sia presentato alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, o non abbia predisposto tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i depositi cauzionali e il pagamento del canone di concessione, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti, oltre che all'aggiudicazione seguendo l'ordine decrescente della graduatoria ovvero, in assenza di ulteriori offerte, di indire una nuova procedura.

Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o per qualunque miglioria apportata ai beni oggetto di concessione, nel senso che alla scadenza lo stesso dovrà lasciare completamente libero quanto dato in concessione, consegnando le chiavi al responsabile dell'Ente proprietario.

E' fatto divieto di sub concessione.

È ammesso al pascolo solo bestiame di proprietà dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui risulti aggiudicataria una cooperativa sarà ammesso al pascolo solo il bestiame di proprietà della cooperativa e non quello dei singoli soci.

Nel caso in cui risulti aggiudicataria un'associazione temporanea di scopo il pascolo sarà riservato solo agli animali di proprietà dei singoli associati.

Il Comune di Lucoli, per la stagione pascoliva 2023/2024, ha messo all'asta UN UNICO lotto pascolivo oltre quelli destinati ai residenti. L'aggiudicatario del presente lotto (LOTTO n. 0) dovrà consentire l'accesso al concessionario dei diversi lotti per le particelle eventualmente intercluse nella propria area di concessione. In particolare, deve essere consentito da parte dell'assegnatario, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.

E' assolutamente precluso il pascolo nelle aree destinate alla protezione delle specie vegetali individuate dal Parco Naturale Regionale Sirente-Velino ed a tal fine specificatamente identificate e/o recintate dall'Ente sopramenzionato.

5. CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario dovrà essere pagato in un'unica soluzione, e comunque prima della stipula del contratto di concessione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione.

Per le imprese associate, le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi, l'obbligo relativo al pagamento del canone di concessione si riterrà assolto esclusivamente se effettuato da parte del dell'Associazione, della società mandataria, del consorzio; pagamenti eventualmente effettuati dalle imprese associate, mandanti o partecipanti al consorzio o comunque da soggetti diversi dalle imprese firmatarie del contratto di concessione, ancorché incassati dall'ente non estinguono l'obbligazione contrattuale, risultando così inadempimento contrattuale.

6. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti ovvero a garanzia di eventuali spese che il Comune di Lucoli si trovasse a dover fronteggiare per emergenze di tipo sanitario, relative all'incolumità pubblica o alla sicurezza urbana cagionate dal concessionario – da sostenere anche in danno al contraente stesso o ad uno di essi - il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, una cauzione di importo pari al 10% del canone di concessione, resa sotto forma di fidejussione bancaria riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale (il concessionario).

La garanzia è altresì producibile mediante versamento del deposito cauzionale, a favore del Comune, con bonifico bancario entro il termine di sottoscrizione del contratto oppure con consegna di assegno circolare intestato al Comune di Lucoli che dovrà essere consegnato all'atto della sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia, se resa mediante polizza, dovrà essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e dovrà avere durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

Essa è svincolata o restituita, su richiesta del concessionario, entro 15 giorni dal termine di durata della concessione.

7. GARANZIE

Il concessionario prima della consegna del lotto pascolivo è tenuto ad attivare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, pena la mancata consegna del lotto pascolivo e il diniego all'alpeggio, di importo massimale di € 1.500.000,00, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Lo stesso, qualora già in possesso di detta polizza RC per la sua azienda, dovrà produrre specifica appendice con la quale si estende la copertura anche ai beni concessi e alle attività che in essi vengono svolte ed elevare il massimale a quello richiesto.

Dovrà inoltre essere prodotta, entro la data di stipula dell'atto di concessione del lotto pascolivo, una polizza fidejussoria a tutela dei beni concessi (rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente), di importo garantito pari ad € 500.000,00, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario. Anche in questo caso la durata dovrà essere pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

Le polizze fidejussorie saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

8. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle di bollo e registrazione.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente documento si fa riferimento al contratto, al capitolato di concessione, al Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002 e alle vigenti disposizioni in materia.

La partecipazione all'asta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

10. NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione del lotto pascolivo per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti assume natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 medesimo decreto legislativo, norma cui si rinvia; il titolare del trattamento è il Comune di Lucoli, nella persona del rappresentante legale.

Per tutte le informazioni relative alla presente procedura nonché per la visione dei lotti pascolivi, dello schema di Contratto e del Capitolato di concessione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico, negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30), ovvero previo appuntamento da concordarsi ai seguenti recapiti:

- tel. 0862.73160 int. 4
- pec: protocollo.lucoli.aq@legalmail.it

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Valentina Scipione